

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI RUTIGLIANO**

nella persona del G.O.T. Avv. Gaetano Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 L. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine (omissis) dell'anno 2006

TRA

CORRENTISTA

- attore -

E

BANCA

- convenuta -

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CORRENTISTA, assumendo che la BANCA, presso la quale aveva un rapporto bancario cessato il 23.10.2002, avesse applicato, nel corso del rapporto, interessi, competenze e remunerazioni non concordati e, comunque, superiori a quelli nominali, conveniva in giudizio la detta BANCA al fine di ottenere declaratoria di invalidità e parziale nullità del contratto oggetto del rapporto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, da determinarsi a mezzo di apposita C.T.U. tecnico bancaria.

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda sia per intervenuta prescrizione e decadenza, sia per la sua infondatezza.

Con ordinanza del 09.11.2007, rilevata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum*, veniva ordinato "all'attore di integrare la domanda ai fini dell'esatta quantificazione entro il 15.04.2008", ordine ribadito, a seguito di eccezioni formulate dalla stessa parte attrice, all'udienza del 17.09.2008.

In ottemperanza di tale ordinanza, l'attore depositava, in data 05.12.2008, una memoria recante in allegato una perizia contabile di parte, con la quale l'importo a credito dell'attore veniva - "assai verosimilmente" - indicato in € 15.915,66.

In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile al fine di rideterminare i saldi dei rapporti bancari, con eliminazione delle somme non dovute e per il periodo non prescritto.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di memorie.

Sentenza, Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, G.O.T. Gaetano Grillo del 29.08.2016, n.4399

Il Giudicante ritiene di dover esaminare, preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta.

A mente di un consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, confermato, da ultimo, con la sentenza n. 8077/2012, resa a Sezioni Unite, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c., 2 soltanto quando il *petitum* sta stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

L'identificazione dell'oggetto della domanda, peraltro, va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità soltanto quando, all'esito di tale operazione, l'oggetto risulti "*assolutamente*" incerto.

Quest'ultimo elemento, del resto, deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, al fine di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Ne discende che l'atto di citazione non è affetto da nullità per vizio del *petitum* se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo.

Argomentando da tali considerazioni, va rilevato che, nel caso di specie, il *petitum* non è individuabile con certezza, atteso che l'attore ha omesso di produrre il contratto di apertura di credito e di conto corrente del quale chiede dichiararsi l'invalidità, rendendo, così, impossibile valutare sia la presunta contrarietà del comportamento della BANCA con riferimento alle clausole sottoscritte in contratto, sia il quantum del quale egli sarebbe a credito, non potendosi fare riferimento ad una data di apertura del conto, anche al fine della valutazione di eventuale prescrizione, come pure dedotta da parte convenuta.

Invero, dall'atto di citazione non è dato rilevare neppure una data di inizio del rapporto *de qua*, né la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore a sostegno della sua domanda ha fornito alcun dato utile in tal senso, risultando, del resto, assolutamente ininfluenza, in quanto fondata su presunzioni, tant'è che lo stesso consulente dichiara che "*nel presunto rapporto di conto corrente di corrispondenza n. (omissis)... non esistono convenzioni pattizie concordate e sottoscritte dalle parti in merito alla giustificazione dell'esistenza dello stesso rapporto...*" (cfr. pag. 11-13), e, ciò nonostante, perviene all'accertamento che la Banca avrebbe praticato, "*nel corso del presunto rapporto di conto corrente di corrispondenza, a far data dal 30 settembre 1999, fino a tutto il 23 ottobre 2002, una percentuale di competenze mediamente pari al 29,68%*".

Orbene, alla luce del noto principio processuale circa l'onere della prova - *onus probandi incumbit ei qui dicit* - è evidente che l'assenza della necessaria documentazione, della quale l'attore avrebbe dovuto avere copia - così come ha conservato gli estratti conto versati in atti - non consente di ritenere esaustivo il *petitum*, anche in considerazione del fatto che lo stesso attore ha concluso, in atto di citazione, per "*dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca*", senza produrre, si ribadisce, il contratto stesso, né fornire, quantomeno, le clausole che sarebbero invalide.

Non è possibile, infatti, configurare una decisione giudiziale circa la invalidità di un documento o la nullità di alcune sue clausole senza averne esaminato il contenuto, anche perché è fuor di dubbio che spetti al correntista-attore allegare le ragioni di presunta illegittimità e dare la dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo, per cui non è ammissibile supplire a tale onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, non essendo quest'ultima un mezzo di prova, ma strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.

Sentenza, Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, G.O.T. Gaetano Grillo del 29.08.2016, n.4399

Ne consegue che l'atto di citazione deve ritenersi nullo.

La decisione in rito rende superfluo ogni esame delle altre domande delle parti.

In considerazione della particolarità della questione trattata, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il G.O.T. del Tribunale di Bari - Articolazione di Rutigliano, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità dell'atto di citazione e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Rutigliano, li 26 agosto 2016

Il G.O.T.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS